

22.031 s Aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Legge federale e credito d'impegno

Disegno del Consiglio federale

Proposte della Commissione dell'ambiente,
della pianificazione del territorio e
dell'energia del Consiglio degli Stati

del 18 maggio 2022

del 23 maggio 2022

*Adesione al disegno,
salvo osservazione contraria*

1

Maggioranza

Minoranza (Schmid Martin, Burkart,
Maret Marianne, Minder, Rieder)

**Legge federale
relativa ad aiuti finanziari
concessi a titolo sussidiario
per salvare le imprese del
settore dell'energia elettrica di
rilevanza sistemica
(LAISE)**

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione
Svizzera,*

visto l'articolo 91 capoverso 1 della Costituzio-
ne federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale
del 18 maggio 2022²,

decreta:

*Rinviare il disegno al Consiglio federale con
l'incarico di porre l'accento sulla garanzia
dell'approvvigionamento elettrico e non sul
salvataggio di imprese. Se vi è grave pericolo
per l'approvvigionamento elettrico e al fine di
garantire lo stesso, la Confederazione deve
poter sostenere finanziariamente tutte le
imprese attive in ambito energetico che
svolgono funzioni di rilevanza sistemica, a
condizione che esse abbiano esaurito tutte le
possibili misure di risanamento (aumento del
capitale proprio, disinvestimenti, vendita di
partecipazioni ecc.). Il sostegno finanziario è
vincolato all'applicazione diretta o per analogia
delle regole della procedura di risanamento. I
proprietari e i creditori vanno adeguatamente
coinvolti; in tale contesto la EICom può
assumere la funzione di commissario. Sono
ammessi interventi nella gestione dell'impresa.*

¹ RS 101
² FF 2022 1183

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati****Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 1** Scopo, oggetto e campo di applicazione

¹ La presente legge intende contribuire a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera anche nel caso di sviluppi straordinari del mercato.

² Essa disciplina gli aiuti finanziari concessi per sostenere a titolo sussidiario le imprese del settore dell'energia elettrica che, nonostante le misure adottate dalle imprese stesse, dai loro cofinanziatori e dai loro proprietari diretti o indiretti, rischiano di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi straordinari del mercato.

³ Si applica unicamente alle imprese del settore dell'energia elettrica che sono soggetti giuridici di diritto privato.

Art. 2 Imprese di rilevanza sistemica

¹ Le imprese del settore dell'energia elettrica sono considerate di rilevanza sistemica ai sensi della presente legge se:

- a. hanno la loro sede in Svizzera; e
- b. personalmente, tramite società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente o in altro modo:
 1. dispongono in Svizzera di una potenza installata di almeno 1200 megawatt, e
 2. partecipano a mercati organizzati dell'elettricità.

² Dopo aver consultato la Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può decidere di considerare di rilevanza sistemica altre imprese del settore dell'energia elettrica che hanno la loro sede in Svizzera se queste ultime:

Art. 1

¹ ...

... anche nel caso di sviluppi imprevisti.

² Essa disciplina gli aiuti finanziari concessi per sostenere a titolo sussidiario le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica che, a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi imprevisti e nonostante le misure adottate dalle imprese stesse, dai loro cofinanziatori e dai loro proprietari diretti o indiretti, rischiano di non avere più liquidità o di essere colpite da una mancanza di liquidità.

Art. 2

² ...

Consiglio federale

- a. sono fortemente interconnesse con altre imprese del settore dell'energia elettrica attraverso le loro operazioni commerciali; e
- b. forniscono prestazioni:
 1. cruciali per l'economia svizzera e in linea di principio indispensabili, e
 2. che non possono essere sostituite con quelle di altri operatori del mercato entro un termine ragionevole per l'economia.

³ Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 possono chiedere al DATEC di emanare una decisione secondo cui l'impresa è considerata di rilevanza sistemica. Il DATEC decide previa consultazione della EICom.

⁴ Se un'impresa fa parte di un gruppo, soltanto la società madre con sede in Svizzera che effettua il consolidamento del gruppo è considerata impresa di rilevanza sistemica.

Art. 3 Aiuti finanziari sussidiari della Confederazione sotto forma di mutui

¹ Se un'impresa di rilevanza sistemica, nonostante le misure adottate dall'impresa stessa, dai suoi cofinanziatori e dai suoi proprietari diretti o indiretti, rischia di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi straordinari del mercato, la Confederazione può concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui.

² Non sussiste alcun diritto all'ottenimento di mutui in virtù della presente legge.

Commissione del Consiglio degli Stati

- a. sono interconnesse con altre imprese del settore dell'energia elettrica attraverso le loro operazioni commerciali;
- b. forniscono prestazioni che non possono essere sostituite con quelle di altri operatori del mercato entro un termine ragionevole per l'economia svizzera o quella regionale;
- c. hanno un mandato per l'approvvigionamento elettrico in Svizzera; e
- d. dispongono di una produzione in Svizzera che vendono sul mercato.

Art. 3

¹ ...

..., rischia di non avere più liquidità a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi imprevisti, la Confederazione concede a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui alle condizioni indicate nella presente legge.

² *Stralciare*

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati****Sezione 2: Parametri dei mutui della Confederazione****Art. 4** Concessione di mutui mediante decisione**Art. 4** ▽ *Freno alle spese (cpv. 1)*

¹ Su richiesta, il DATEC concede mutui alle imprese di rilevanza sistemica. In linea di principio i mutui sono concessi mediante decisione.

² La decisione concede alle imprese la possibilità di ottenere mutui. Essa disciplina le relative modalità. Per ottenere i mutui le imprese devono presentare una richiesta.

³ Il DATEC può emanare una decisione relativa alla concessione di mutui anche se l'impresa è indebitata eccessivamente o non ha adottato tutte le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili.

Art. 5 Concessione di mutui mediante contratto

Il DATEC può concludere contratti di mutuo di diritto pubblico con le imprese di rilevanza sistemica se questi contratti soddisfano i parametri indicati nella presente sezione.

Art. 6 Beneficiario del mutuo, scopo e valuta

¹ Il beneficiario del mutuo è un'impresa di rilevanza sistemica di cui all'articolo 2.

² Il mutuo serve esclusivamente per superare i problemi di liquidità secondo l'articolo 9 capoverso 3.

³ Il mutuo è concesso esclusivamente in franchi svizzeri.

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati****Art. 7** Importo del mutuo, interessi e supplemento di rischio**Art. 7**

¹ La decisione definisce l'importo massimo del mutuo.

¹ La decisione o il contratto definisce l'importo massimo del mutuo.

² Il mutuo è remunerato alle condizioni di mercato ed è maggiorato di un supplemento di rischio.

³ Il supplemento di rischio ammonta annualmente al 4–8 per cento dell'importo del mutuo ottenuto dall'impresa. Esso aumenta al 5–10 per cento se, durante il periodo in cui ha la possibilità di ottenere il mutuo, l'impresa viola gli obblighi o le condizioni previsti nella decisione relativa alla concessione di mutui o nella presente legge. Il supplemento di rischio è fissato, all'interno di questo intervallo di valori, in funzione dei rischi.

⁴ Il supplemento di rischio diventa esigibile al termine del periodo in cui l'impresa ha la possibilità di ottenere il mutuo.

Art. 8 Modalità per l'ottenimento di un mutuo**Art. 8**

La decisione relativa alla concessione di mutui disciplina le modalità per ottenere un mutuo e definisce in particolare:

La decisione o il contratto concernente la concessione di mutui disciplina le modalità ...

- a. l'importo minimo del mutuo da ottenere;
- b. la durata minima del mutuo o dell'importo parziale da ottenere;
- c. il momento del versamento;
- d. il calcolo degli interessi.

- a. l'importo minimo del mutuo o dell'importo parziale da ottenere;

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati****Art. 9** Ottenimento di un mutuo da parte del mutuatario

¹ Per ottenere il mutuo o un importo parziale, il mutuatario deve presentare una pertinente richiesta al DATEC conformemente alla decisione e alla presente legge.

² La richiesta contiene in particolare le modalità auspiccate per l'ottenimento di un mutuo, una motivazione della liquidità necessaria e una conferma scritta di uno o più membri del consiglio di amministrazione autorizzati a esercitare la rappresentanza, secondo cui il mutuatario non è indebitato eccessivamente e ha adottato tutte le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili. Se sospetta che una società del gruppo legata direttamente o indirettamente al mutuatario sia indebitata eccessivamente, il DATEC può esigere una conferma anche per questa società del gruppo.

³ Il DATEC dispone il versamento del mutuo se:

a. l'impresa

1. non è indebitata eccessivamente
2. ha adottato tutte le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili;

b. sviluppi straordinari del mercato causano problemi di liquidità all'impresa, in particolare perché quest'ultima deve prestare elevate garanzie in contanti per le operazioni commerciali nel settore dell'energia o perché una controparte importante rischia l'insolvenza; e

c. a seguito di ciò, l'impresa rischia nell'immediato di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente e quindi di mettere in pericolo l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.

Art. 9

² La richiesta contiene in particolare una motivazione della liquidità necessaria e una conferma ...

³ ...

b. sviluppi imprevisti causano problemi di liquidità all'impresa, ...

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati****Art. 10** Obblighi del mutuatario durante il periodo di utilizzo dei mutui *Art. 10*

¹ Durante il periodo di utilizzo dei mutui e fino al pagamento integrale del supplemento di rischio, al mutuatario non è consentito:

- a. prendere decisioni relative a dividendi e tantièmes e versare questi ultimi a persone al di fuori del gruppo del mutuatario;
- b. restituire apporti di capitale provenienti dalla società madre del gruppo;
- c. concedere mutui ai proprietari della società madre del gruppo e rimborsare mutui concessi ai proprietari della società madre del gruppo.

² È però consentito l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.

³ Durante il periodo di utilizzo dei mutui e fino al pagamento integrale del supplemento di rischio, il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono procedere all'alienazione di attivi né a ristrutturazioni, in particolare secondo la legge del 3 ottobre 2003³ sulla fusione, che possa compromettere il rimborso del mutuo o eventuali garanzie. Il mutuatario informa il DATEC prima di procedere ad alienazioni per importi superiori a 50 milioni di franchi o a ristrutturazioni.

⁴ Durante il periodo di utilizzo dei mutui, il mutuatario è tenuto a negoziare con i Cantoni e i Comuni la proroga del pagamento di tasse comunali e cantonali come le tasse di canalizzazione e di concessione nonché di canoni per i diritti d'acqua.

⁴ *Stralciare*

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati****Art. 11** Garanzie**Art. 11**

¹ La decisione relativa alla concessione di mutui può prevedere che il mutuatario, le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente o le persone che detengono partecipazioni nel mutuatario debbano condurre trattative con il DATEC in vista della conclusione di accordi di diritto pubblico per la costituzione di garanzie. Le garanzie consistono in particolare:

- a. nella concessione di diritti di pegno sugli attivi;
- b. nella cessione di crediti;
- c. in garanzie di terzi che assicurano il rimborso del mutuo.

² Se l'accordo di diritto pubblico non prevede disposizioni derogatorie, alle garanzie si applicano per analogia le disposizioni del Codice civile⁴ e del Codice delle obbligazioni⁵.

³ Se sono costituite garanzie adeguate, il supplemento di rischio di cui all'articolo 7 capoverso 3 si riduce di almeno un punto percentuale; non scende mai al di sotto del 4 per cento.

⁴ Gli accordi di diritto pubblico ai sensi della presente disposizione non possono ledere i diritti e gli obblighi derivanti da contratti di concessione, come pure da contratti relativi alle condotte e altri contratti, conclusi da Cantoni e Comuni con imprese del settore dell'energia elettrica.

Art. 12 Postergazione

¹ Nel caso di un'incompatibilità tra un mutuo ai sensi della presente legge e finanziamenti esistenti dell'impresa o di un imminente indebitamento eccessivo dell'impresa, il DATEC può dichiarare la postergazione dei crediti secondo la presente legge. A tal fine, formula la dichiarazione di postergazione in

⁴ RS 210

⁵ RS 220

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati**

modo da ridurre al minimo i rischi finanziari supplementari a carico della Confederazione.

² Se il credito derivante dal mutuo è dichiarato di rango posteriore, da questo momento il supplemento di rischio di cui all'articolo 7 capoverso 3 aumenta di almeno un punto percentuale; non supera mai il 10 per cento.

Art. 13 Durata della possibilità di ottenere mutui e modalità di rimborso

¹ La possibilità di ottenere mutui termina al più tardi il 31 luglio 2026.

² I mutui in essere devono essere rimborsati entro il termine stabilito nella richiesta, ma al più tardi entro la data indicata nella decisione relativa alla concessione di mutui.

Art. 14 Condizioni per ridurre i rischi a carico della Confederazione

Nella decisione il DATEC può fissare condizioni, in particolare riguardo alla liquidità e al capitale, per ridurre i rischi finanziari dell'ente pubblico connessi con il mutuatario e le società del gruppo a cui quest'ultimo è legato direttamente o indirettamente.

Art. 14

Nella decisione il DATEC può fissare condizioni usuali sul mercato dei capitali, in particolare riguardo alla liquidità e al capitale, per ridurre i rischi finanziari della Confederazione connessi con ...

Sezione 3: Obblighi dei Cantoni e dei Comuni e partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui e ai supplementi di rischio

Art. 15 Obbligo di astenersi dei Cantoni e dei Comuni

I Cantoni e i Comuni si astengono da tutto quanto possa ritardare o pregiudicare il rimborso dei mutui o pregiudicare eventuali garanzie fornite.

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati**

Art. 16 Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui e ai supplementi di rischio

¹ I Cantoni rimborsano alla Confederazione il 50 per cento delle eventuali perdite definitive sui mutui, compresi gli interessi e i supplementi di rischio.

² Il 50 per cento dell'importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione è trasferito ai Cantoni.

³ Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti tra i singoli Cantoni in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo del 2020.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 17 Credito d'impegno

L'Assemblea federale stanZIA, mediante decreto federale semplice, un credito d'impegno per i mutui di cui alla presente legge.

Art. 18 Importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui *Art. 18*

¹ La Confederazione riscuote dalle imprese di rilevanza sistemica un importo forfettario annuale per la messa a disposizione dei mutui.

¹ La Confederazione riscuote dalle imprese di rilevanza sistemica secondo l'articolo 2 capoverso 1 un importo ...

² L'importo forfettario comprende:

- a. un importo che corrisponde al rendimento di un prestito federale quadriennale d'importo pari al credito d'impegno al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ma che ammonta almeno allo 0 per cento; e
- b. i costi sostenuti dalla Confederazione per il ricorso a terzi ai fini dell'esecuzione della presente legge.

³ Gli interessi e i supplementi di rischio di cui all'articolo 7 che l'impresa deve pagare in un anno vengono dedotti dall'importo forfettario

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati**

per la messa a disposizione dei mutui di quello stesso anno. Se gli interessi e i supplementi di rischio di un anno superano l'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui in quello stesso anno, l'importo forfettario decade.

⁴ Il DATEC può aumentare l'importo forfettario annuale per la messa a disposizione dei mutui al fine di evitare distorsioni della concorrenza, segnatamente se l'importo forfettario risulta analogo o più conveniente rispetto alle tasse usuali sul mercato per la messa a disposizione di finanziamenti bancari.

⁵ L'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui è ripartito in parti uguali tra le imprese di rilevanza sistemica. Il DATEC fattura annualmente l'importo per la messa a disposizione dei mutui e informa le imprese di un eventuale aumento secondo il capoverso 4.

⁶ Dalle imprese di rilevanza sistemica secondo l'articolo 2 capoverso 2 la Confederazione riscuote, invece dell'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui, un supplemento di rischio ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 adeguatamente aumentato.

Sezione 5: Obblighi d'informazione e trattamento dei dati**Art. 19** Obblighi d'informazione**Art. 19**

¹ Le imprese di rilevanza sistemica, le società del gruppo a cui queste sono legate direttamente o indirettamente, i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie sono tenuti a fornire ai servizi federali competenti per l'esecuzione, compresi la EICom e il Controllo federale delle finanze (CDF), nonché a terzi incaricati secondo l'articolo 25 capoverso 3 tutte le informazioni di cui necessitano per l'esecuzione della presente legge nonché a mettere a loro disposizione i documenti e le informazioni richiesti.

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati**

² Dall'entrata in vigore della presente legge devono essere messi a disposizione, in particolare:

- a. documenti e informazioni sulla situazione finanziaria attuale;
- b. documenti e informazioni sulle operazioni commerciali concluse nel settore dell'energia;
- c. una descrizione degli sviluppi di mercato in seguito ai quali l'impresa di rilevanza sistemica potrebbe aver bisogno di ulteriore liquidità.

³ Dal momento della presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 capoverso 1 devono inoltre essere messi a disposizione, in particolare:

- a. la pianificazione finanziaria per la durata di validità della presente legge;
- b. informazioni sull'importo e sull'utilizzo di mutui e linee di credito dei precedenti cofinanziatori;
- c. le posizioni di rischio in essere nei confronti delle controparti;
- d. informazioni disaggregate relative alle chiamate a margine («margin calls») su tutti i mercati organizzati.

⁴ Per la verifica della rilevanza sistemica di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 devono essere messi a disposizione, in particolare, i documenti e le informazioni di cui al capoverso 2 lettera b e capoverso 3 lettere b e c.

⁴ ...

... a disposizione dal momento della presentazione della richiesta, in particolare, i documenti ...

Art. 20 **Trattamento dei dati**

¹ I servizi federali competenti, compresi la EICom e il CDF, nonché terzi incaricati secondo l'articolo 25 capoverso 3 possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati**

e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche, per la verifica della rilevanza sistemica di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 o per il monitoraggio del mercato.

² Possono essere trattate anche eventuali informazioni inoltrate volontariamente dalle imprese del settore dell'energia elettrica, sempre che ciò serva a verificare il grado di liquidità e a monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento.

³ Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d'ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni.

⁴ L'accesso, conformemente alla legge del 17 dicembre 2004⁶ sulla trasparenza, alle informazioni e ai dati messi a disposizione dalle imprese di rilevanza sistemica è escluso. Il DATEC pubblica regolarmente informazioni generali sui mutui. Non vengono pubblicate informazioni specifiche sui mutui concessi alle imprese.

Sezione 6: Eccezioni per le imprese di rilevanza sistemica in caso di misure cantonali equivalenti

Art. 21 Requisiti delle misure cantonali

¹ Se il diritto cantonale prevede misure materialmente e formalmente adeguate per eliminare i problemi di liquidità e l'imminente mancanza di liquidità o indebitamento eccessivo di un'impresa di rilevanza sistemica a causa di sviluppi straordinari del mercato, a questa impresa si applicano esclusivamente gli articoli 1, 2, 19–22, 24 e 25.

Art. 21

¹ ...

...

a causa di sviluppi impreveduti, a questa impresa si applicano esclusivamente gli articoli 1, 2, 21, 22, 24 e 25.

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati**

² Le misure previste dal diritto cantonale sono considerate materialmente adeguate se:

- a. mettono a disposizione dell'impresa liquidità sufficiente per evitare in ogni momento una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo dell'impresa a causa di sviluppi straordinari del mercato;
- b. la liquidità richiesta dall'impresa può essere versata entro tre giorni lavorativi; e
- c. la liquidità messa a disposizione:
 1. può essere utilizzata dall'impresa esclusivamente per evitare una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo a causa di sviluppi straordinari del mercato, e
 2. può essere trasferita alle società del gruppo legate direttamente o indirettamente all'impresa.

³ Esse sono considerate formalmente adeguate se:

- a. le relative basi giuridiche cantonali sono in vigore almeno fino al termine della durata di validità della presente legge e permettono di adottare le misure di cui al capoverso 2; e
- b. ai fini del versamento adempiono tutti i requisiti previsti dalla legislazione cantonale sulle finanze.

Art. 22 Garanzie di liquidità insufficienti

Se le misure cantonali non adempiono più i requisiti di cui all'articolo 21, dopo dieci giorni si applicano automaticamente tutte le disposizioni della presente legge.

² ...

a. ...

... o un indebitamento eccessivo dell'impresa a causa di sviluppi imprevisti;

c. ...

1. ...

... o un indebitamento eccessivo a causa di sviluppi imprevisti, e

d. il Cantone esercita sull'impresa una vigilanza conforme agli articoli 19 e 20.

Sezione 7: Responsabilità della Confederazione e obblighi di monitoraggio e informazione della EICom**Art. 23** Responsabilità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della Confederazione, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità.

² La Confederazione e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e
- b. il danno non è riconducibile a violazioni di obblighi da parte di un mutuatario.

Art. 24 Obblighi di monitoraggio e informazione della EICom

¹ La EICom monitora l'evoluzione dei mercati e le possibili ripercussioni sulle imprese del settore dell'energia elettrica nonché la loro attività e le misure adottate secondo la presente legge.

² Ne informa regolarmente i servizi federali competenti secondo la presente legge.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 25** Esecuzione

¹ Il DATEC esegue la presente legge, sempre che quest'ultima non attribuisca tale competenza a un'altra unità amministrativa della Confederazione.

² D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC concede i mutui mediante decisione o contratto.

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati**

³ Può avvalersi di altre unità amministrative della Confederazione, in particolare della ECom, nonché di terzi.

Art. 26 Effetto sospensivo

I ricorsi contro le decisioni fondate sulla presente legge non hanno effetto sospensivo.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore *Art. 27*

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il [data e ora]⁸ con effetto sino al 31 dicembre 2026.

² Entra in vigore il [giorno successivo a quello dell'adozione da parte del Parlamento] con effetto sino al 31 dicembre 2026.

⁸ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Disegno del Consiglio federale

del 18 maggio 2022

2**Decreto federale
che stanziava un credito
d'impegno relativo ad aiuti
finanziari concessi a titolo
sussidiario per salvare le
imprese del settore dell'energia
elettrica di rilevanza sistemica**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 17 della legge federale del ...²
relativa ad aiuti finanziari concessi
a titolo sussidiario per salvare le imprese del
settore dell'energia elettrica
di rilevanza sistemica;
visto il messaggio del Consiglio federale
del 18 maggio 2022³,

decreta:

-
- 1 RS 101
2 FF 2022 1184
3 FF 2022 1183

**Proposte della Commissione dell'ambiente,
della pianificazione del territorio e
dell'energia del Consiglio degli Stati**

del 23 maggio 2022

*Adesione al disegno,
salvo osservazione contraria***Maggioranza****Minoranza** (Schmid Martin, Burkart,
Maret Marianne, Minder, Rieder)

*Rinviare il disegno al Consiglio federale con
l'incarico di porre l'accento sulla garanzia
dell'approvvigionamento elettrico e non sul
salvataggio di imprese. Se vi è grave pericolo
per l'approvvigionamento elettrico e al fine di
garantire lo stesso, la Confederazione deve
poter sostenere finanziariamente tutte le
imprese attive in ambito energetico che
svolgono funzioni di rilevanza sistemica, a
condizione che esse abbiano esaurito tutte le
possibili misure di risanamento (aumento del
capitale proprio, disinvestimenti, vendita di
partecipazioni ecc.). Il sostegno finanziario è
vincolato all'applicazione diretta o per analogia
delle regole della procedura di risanamento. I
proprietari e i creditori vanno adeguatamente
coinvolti; in tale contesto la ElCom può
assumere la funzione di commissario. Sono
ammessi interventi nella gestione dell'impresa.*

Consiglio federale**Commissione del Consiglio degli Stati****Art. 1**

Per la concessione di mutui di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del ... relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica è stanziato un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore simultaneamente alla legge federale del ... relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica.

² Non sottostà a referendum.

Art. 1 ▽ *Freno alle spese*

Per la concessione di mutui secondo la legge federale del ... relativa ad aiuti finanziari ...